

## Modello Unico 2010: ultimi chiarimenti!

di [Vincenzo D'Andò](#)

Pubblicato il 10 maggio 2010

in prossimità delle prime scadenze dichiarative di tipo reddituale relative al periodo d'imposta 2009, arrivano gli ultimi chiarimenti su argomenti di stretta attualità

### **Modello Unico 2010 relativo al 2009: Ultimi chiarimenti dalle Entrate**

L'Agenzia delle Entrate, in prossimità delle prime scadenze dichiarative di tipo reddituale relative al periodo d'imposta 2009, ha fornito ulteriori chiarimenti su argomenti di stretta attualità.

Tutto ciò con una lunga circolare (n. 21/E del 23 aprile 2010), composta da 36 pagine che sui vari argomenti risponde punto per punto.

In particolare, la circolare ha fornito chiarimenti sulle seguenti varie questioni interpretative:

1) Adempimenti richiesti per poter fruire della detrazione d'imposta del 36% prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio;

2) detrazione d'imposta prevista dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, per l'acquisto

di mobili ed elettrodomestici;

3) detrazione d'imposta per incentivare la realizzazione di interventi di risparmio energetico;

4) deduzioni riconosciute per erogazioni liberali e alle detrazioni d'imposta previste per le spese relative all'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto

pubblico, per le spese mediche, per gli interessi passivi pagati in dipendenza di

mutui ipotecari e per i contratti di locazione stipulati da studenti fuori sede;

5) obblighi di certificazione previsti ai fini delle agevolazioni fiscali in favore dei portatori di handicap;

6) credito d'imposta per le spese sostenute per gli interventi di riparazione o ricostruzione degli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo.

A tal fine, si propone di seguito una sintesi.

### **Detrazione d'imposta del 36% per interventi di recupero del patrimonio edilizio abitativo**

La mancata comunicazione di fine lavori prevista per gli interventi con costi superiori a 51.645,69 euro non comporta più la decadenza dalla detrazione d'imposta.

Ciò poiché il limite massimo di spesa detraibile, prima fissato a quota 77.468,53 euro, è stato abbassato a 48.000 euro, scendendo pertanto al di sotto di quella soglia.

Poiché la variazione è intervenuta con decorrenza 2003, è già a partire da quel periodo d'imposta che l'eventuale inadempimento non determina la perdita del beneficio fiscale.

### **Detrazione d'imposta: Mobili acquistati prima di aver sostenuto le spese di ristrutturazione**

La data di inizio lavori (risultante dalla comunicazione che deve obbligatoriamente essere inviata al centro operativo di Pescara per poter usufruire della detrazione del 36%) deve essere anteriore all'acquisto dell'arredo ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l'arredo dell'abitazione.

### **Vendita dell'abitazione ristrutturata: effetti ai fini della detrazione relativa all'acquisto dei mobili**

Il contribuente, che si è avvalso della detrazione per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici, può continuare a detrarre le residue rate, anche in caso di vendita dell'immobile ristrutturato.

### **Frigoriferi e/o congelatori acquistati senza sostituire i vecchi apparecchi**

Tranne il caso del bonus arredi, l'acquisto di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni di classe energetica non inferiore ad A+ deve essere accompagnato dalla contestuale rottamazione di un vecchio apparecchio ai fini della spettanza della detrazione fiscale.

### **Spese di trasporto e montaggio relative a mobili ed elettrodomestici agevolati**

Nell'usufruire della detrazione per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici, è possibile tener conto anche delle spese di trasporto e montaggio di mobili ed elettrodomestici per i quali si fa valere la detrazione a condizione che le spese siano state sostenute mediante bonifico bancario o postale.

### **Diversa intestazione della fattura e del bonifico e diversa titolarità della detrazione del 36 per cento e della detrazione per i mobili**

La detrazione per l'acquisto dei mobili ed elettrodomestici (Legge n. 33 del 2009) segue le medesime regole della detrazione del 36% prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia.

Pertanto, in analogia a quanto consentito per quest'ultima agevolazione, nel caso in cui non ci

sia coincidenza tra l'intestazione della fattura e l'ordinante il bonifico, la detrazione per l'acquisto dei mobili spetta a colui (nel caso di specie, al coniuge) che ha effettivamente sostenuto la spesa, fermo restando naturalmente il rispetto delle altre condizioni richieste, ed in particolare dell'obbligo di annotare sulla fattura che la spesa è stata sostenuta da chi intende fruire della detrazione.

Nell'ipotesi in cui le spese per la ristrutturazione edilizia siano state sostenute da uno dei coniugi e le spese per l'arredo della medesima abitazione dall'altro, quest'ultima detrazione non spetta al contribuente che non si avvale della detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia.

### **Detrazione d'imposta del 55% per interventi di risparmio energetico: Data fine lavori per interventi che non richiedono collaudo**

La data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l'invio della documentazione all'ENEA, coincide con il giorno del cd. "collaudo", a nulla rilevando il momento di effettuazione dei pagamenti.

Nell'ipotesi in cui, per il tipo di intervento, non sia richiesto il collaudo, il contribuente può provare la data di fine lavori anche con altra documentazione emessa dal soggetto che ha eseguito i lavori (o tecnico che compila la scheda informativa).

Viceversa, non è valida a tal fine una dichiarazione del contribuente resa in sede di autocertificazione.

### **Detrazione d'imposta del 55% per interventi di risparmio energetico: Sostituzione del portone di ingresso**

I portoni di ingresso, anche se non sono direttamente richiamati dalla norma, rientrano nel campo applicativo dell'agevolazione al pari delle finestre, a condizione che si tratti di serramenti che delimitano l'involucro riscaldato dell'edificio, verso l'esterno o verso locali non riscaldati, e risultino rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre.

### **Applicazione della detrazione del 55% in presenza di contributi comunitari, regionali**

## **o locali**

Il contribuente si può avvalere della detrazione del 55% pur avendo richiesto per il medesimo intervento l'assegnazione di eventuali contributi erogati da enti locali o dalla Comunità Europea, fermo restando che qualora questi gli vengano effettivamente riconosciuti, ed intenda beneficiarne, dovrà restituire la detrazione già utilizzata in dichiarazione anche per la parte non coperta da contributo.

A tal fine, il contribuente dovrà presentare una dichiarazione correttiva ovvero una dichiarazione integrativa a proprio sfavore (secondo termini e modalità di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 322 del 1998).

### **Detrazione d'imposta del 55% per interventi di risparmio energetico: Realizzazione di un impianto centralizzato di riscaldamento in un fabbricato riscaldato solo in parte**

La detrazione del 55% non spetta sull'intera spesa sostenuta per l'installazione dell'impianto centralizzato di climatizzazione invernale, riferibile anche al riscaldamento delle unità prive di un preesistente impianto termico.

Infatti, va limitata alla parte di spesa imputabile alle unità nelle quali tale impianto era presente.

Ai fini della individuazione della quota di spesa detraibile, va utilizzato un criterio di ripartizione proporzionale basato sulle quote millesimali riferite a ciascun appartamento.

### **Detrazione d'imposta del 55% per interventi di risparmio energetico: Comunicazione all'Agenzia delle Entrate per lavori che proseguono per più periodi di imposta**

La mancata osservanza del termine e l'omesso invio del modello di comunicazione non comportano la decadenza dal beneficio fiscale, si applica solo la sanzione in misura fissa (da euro 258 a euro 2.065) prevista per l'omesso o irregolare invio di ogni comunicazione prescritta dalle norme tributarie.

## **Detrazione d'imposta del 55% per interventi di risparmio energetico: Interventi di risparmio energetico realizzati mediante contratti di leasing**

Il beneficio fiscale compete anche nell'ipotesi in cui gli interventi agevolati siano eseguiti mediante contratti di locazione finanziaria; in tal caso la detrazione spetta all'utilizzatore ed è determinata in base al costo sostenuto dalla società concedente; non rilevano, pertanto, ai fini della agevolazione, i canoni di leasing addebitati al soggetto utilizzatore.

Per quanto concerne le modalità di fruizione del beneficio, si applicano le regole previste per i titolari del reddito di impresa e, pertanto, non vi è l'obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale.

Gli adempimenti documentali (obbligo di comunicazione all'Agenzia delle Entrate per i lavori che proseguono in più periodi d'imposta, invio della scheda informativa all'ENEA) richiesti per la fruizione della detrazione dovranno essere assolti dal soggetto che si avvale della detrazione, fermo restando che la società di leasing, al fine di consentire la fruizione del beneficio dovrà fornire una documentazione che attesti la conclusione dell'intervento di riqualificazione energetica e l'ammontare del costo sostenuto su cui deve essere effettuata la detrazione.

## **Detrazione d'imposta del 55% per interventi di risparmio energetico: Errori od omissioni nella compilazione della scheda informativa da trasmettere all'ENEA**

In caso di errori od omissioni nella scheda informativa da trasmettere all'Enea, è possibile rimediare inviando una nuova comunicazione, sostitutiva della precedente, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale può essere fruita la detrazione.

Non è necessario inviare una nuova scheda se è stato indicato un nominativo diverso da chi ha ordinato il bonifico o dall'intestatario della fattura oppure non è stato segnalato che la detrazione spetta a più contribuenti (in questi casi, infatti, occorre solo che chi vuole beneficiare del bonus sia in possesso dei documenti che attestano il sostenimento dell'onere).

## **Deduzioni e detrazioni per oneri: Erogazioni liberali**

Le ricevute rilasciate dai responsabili di Chiese e Enti valdesi, contenenti i dati richiesti dalla norma, sono idonee a consentire la deduzione delle erogazioni liberali previste dall'art. 10, comma 1, lettera l), del TUIR.

### **Importo di spesa detraibile per abbonamenti al servizio di trasporto pubblico**

Anche se il costo dell'abbonamento è suddiviso tra più soggetti, nel caso di genitori che ad es. sostengono la spesa di 400 euro per l'abbonamento del figlio a carico, l'ammontare massimo di spesa detraibile da ripartire tra i genitori non può superare 250 euro.

### **Detrazione per canoni di locazione corrisposti dagli studenti universitari fuori sede: Contratto di sublocazione**

La detrazione del 19% prevista per i canoni di locazione non spetta per i contratti di sublocazione.

L'agevolazione è, infatti, riservata ai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della Legge 431/998 e ai contratti di ospitalità e agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative.

### **Detrazione degli interessi passivi pagati per l'acquisto dell'abitazione principale in caso sostituzione del contratto di mutuo intestato ad un coniuge con un contratto cointestato ad entrambi**

Nel caso di specie, entrambi gli intestatari del nuovo mutuo possono beneficiare della detrazione fiscale; nel caso in cui uno dei coniugi sia fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione spetterà al coniuge non fiscalmente a carico anche per la quota di competenza di quello a carico.

Naturalmente, la detrazione compete solo per gli interessi riferibili alla residua quota di capitale del precedente mutuo e nei limiti di 4.000,00 euro complessivi per entrambi i coniugi.

## **Detrazione degli interessi passivi pagati per l'acquisto dell'abitazione principale in caso di trasferimento per motivi di lavoro**

Il diritto a fruire della detrazione per gli interessi passivi permane anche nel caso in cui il contribuente trasferisca la propria residenza in un comune limitrofo a quello in cui si trova la sede di lavoro.

Se vengono meno le esigenze lavorative che hanno determinato lo spostamento della dimora abituale non troverà più applicazione la deroga, con la conseguenza che, a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui sono venute meno le predette esigenze lavorative, il contribuente perderà il diritto alla detrazione degli interessi.

## **Detrazione delle spese sostenute per prestazioni rese da chiropratici**

Le prestazioni di chiroprassi rientrano tra le prestazioni sanitarie detraibili a condizione che siano eseguite in centri all'uopo autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista.

Naturalmente il chiropratico che sia anche dottore in medicina potrà eseguire la prestazione di chiroprassi sotto la propria responsabilità.

## **Detrazione delle spese sanitarie per acquisto di medicinali omeopatici**

In atto, il diritto a beneficiare della deduzione o della detrazione d'imposta per l'acquisto di medicinali è subordinato al possesso di un documento fiscale recante l'indicazione del codice fiscale del destinatario del prodotto farmaceutico, della natura, qualità e quantità dei medicinali acquistati.

L'indicazione della natura del prodotto acquistato è espressa dalla dizione generica "farmaco" o "medicinale" (ris. n. 156 del 2007) o, per i prodotti omeopatici, dalla dicitura "omeopatico" (ris. n. 10 del 2010).



La qualità del prodotto deve essere indicata riportando la denominazione commerciale del farmaco (ris. n. 156 del 2007).

In tale contesto, ai fini di tutelare la riservatezza dei cittadini, il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento del 29.04.2009 ha disposto che la qualità del prodotto deve essere indicata riportando il numero di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) del farmaco, rilevato mediante lettura ottica del codice a barre, anziché mediante l'indicazione della sua denominazione commerciale (circolare n. 40 del 2009).

Per quanto concerne i prodotti omeopatici, per i quali non è stata ancora attivata la procedura per l'attribuzione del codice di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), il Garante per la privacy ha precisato che attualmente è, comunque, possibile individuare univocamente ciascun medicinale attraverso un codice valido sull'intero territorio nazionale, attribuito da organismi privati, rilevabile mediante lettura ottica.

Pertanto, sul documento fiscale di spesa la qualità del medicinale omeopatico va riportata utilizzando tale numero identificativo.

Per quanto riguarda l'anno d'imposta 2009, la certificazione rilasciata dalle farmacie può essere rappresentata sia da scontrini fiscali nei quali sono presenti i nomi commerciali dei farmaci acquistati sia da scontrini nei quali è già riportato il numero identificativo con la decodifica riguardante la qualità del prodotto omeopatico.

In tali circostanze (periodo transitorio) le spese sanitarie sono ammesse in detrazione con entrambi i tipi di scontrino.

### **Detrazione d'imposta per spese mediche oggetto di rimborso da parte del FASI relative al coniuge non fiscalmente a carico**

I contributi versati al FASI dai dirigenti in servizio non concorrono a formare il reddito imponibile, per conseguenza le spese sanitarie rimborsate dal fondo non possono essere detratte/dedotte dall'imposta dovuta dal dirigente o da quella dovuta dai suoi familiari non a carico.

Viceversa, per i pensionati, il coniuge, che sostiene effettivamente la spesa sanitaria, ha diritto alla relativa detrazione del 19% per la parte che eccede 129,11 euro.

In particolare, qualora il FASI rimborsi al dirigente in pensione anche le spese mediche sostenute dal familiare non a carico, per effetto dei contributi versati che non hanno beneficiato dell'art. 51, comma 1, lett. a), del TUIR, dette spese sono detraibili ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. c), del medesimo testo unico da parte dello stesso familiare che le ha sostenute.

## Riepilogo

<b>Bonus ristrutturazioni</b>	<p>Sul tema detrazione del 36%, viene precisato che non costituisce più causa di decadenza dal beneficio la mancata comunicazione di fine lavori prevista - dal regolamento che disciplina l'agevolazione (decreto interministeriale 41/1998) - per gli interventi che comportano costi superiori a 51.645,69 euro.</p> <p>Questo perché il limite massimo di spesa detraibile, prima fissato a quota 77.468,53 euro, è stato abbassato a 48.000 euro, scendendo pertanto al di sotto di quella soglia.</p> <p>E poiché la variazione è intervenuta con decorrenza 2003, è già a partire da quel periodo d'imposta che l'eventuale inadempimento non determina la perdita del bonus.</p>
-------------------------------	--

<b>Bonus arredi</b>	<p>Diverse le puntualizzazioni sull'acquisto di beni (mobili, elettrodomestici, eccetera) destinati all'arredo di abitazioni per le quali si sta fruendo della detrazione del 36% per lavori avviati a partire dal 1° luglio 2008:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- non è necessario (per il collegamento con il bonus ristrutturazioni) che le spese per gli interventi di recupero edilizio siano state sostenute prima di quelle per l'acquisto dell'arredo; è sufficiente che precedente sia la data di inizio lavori indicata nell'apposita comunicazione trasmessa al Centro operativo di Pescara</li><li>- se il contribuente vende l'abitazione in riferimento alla quale ha acquisito il diritto al bonus arredi (detrazione del 20% su un importo massimo di 10.000 euro, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo), può continuare a beneficiare dell'agevolazione anche per le rate residue</li><li>- se l'acquisto di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni di classe energetica non inferiore ad A+ non è accompagnato dalla contestuale rottamazione di un vecchio apparecchio (e quindi non spetta la specifica detrazione del 20% prevista per quegli elettrodomestici), per tali beni è tuttavia possibile fruire del bonus arredi, ovviamente se rispettate tutte le altre condizioni richieste</li><li>- tra le spese agevolabili con il bonus arredi rientrano anche quelle sostenute per il trasporto e il montaggio di mobili ed elettrodomestici, purché sostenute mediante bonifico bancario o postale</li><li>- se la fattura per l'acquisto dell'arredo è intestata a un soggetto mentre ordinante del bonifico risulta il coniuge, il bonus spetta a chi ha effettivamente sostenuto la spesa (la circostanza va annotata sulla fattura)</li><li>- se le spese di ristrutturazione sono state sostenute da uno dei coniugi mentre all'arredo dello stesso appartamento ha provveduto l'altro coniuge, quest'ultimo non ha diritto alla detrazione del 20%, in quanto il bonus spetta esclusivamente ai contribuenti che già fruiscono del 36% per le ristrutturazioni.</li></ul>
---------------------	--

<b>Bonus energetico</b>	<p>Per beneficiare della detrazione del 55% per gli interventi di risparmio energetico, occorre, tra l'altro, inviare all'Enea, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, i dati contenuti nell'attestato di certificazione (o qualificazione) energetica e la scheda informativa relativa agli interventi effettuati.</p> <p>A tal proposito, la circolare precisa che la data di fine lavori, nel caso di interventi per i quali non è previsto il collaudo (ad esempio, la sostituzione di finestre comprensive di infissi), può essere provata con altra documentazione rilasciata da chi ha eseguito l'opera o dal tecnico che compila la scheda informativa.</p> <p>Non è possibile, invece, che la stessa sia oggetto di autocertificazione da parte del contribuente.</p> <p>Via libera, invece, al bonus per la sostituzione dei portoni di ingresso, a patto che si tratti di <i>"serramenti che delimitano l'involucro riscaldato dell'edificio, verso l'esterno o verso locali non riscaldati"</i> e vengano rispettati i requisiti di trasmittanza termica previsti per la sostituzione delle finestre.</p> <p>Confermato, il divieto di cumulo della detrazione Irpef del 55% con eventuali contributi (comunitari, regionali o locali) riconosciuti per gli stessi interventi: le due agevolazioni sono alternative.</p> <p>Il contribuente può comunque beneficiare del 55% pur avendo richiesto l'assegnazione di contributi, a condizione che, se questi vengono poi effettivamente attribuiti e incassati, restituisca per l'intero ammontare (presentando una dichiarazione correttiva o integrativa) la detrazione già fruita.</p> <p>Un ulteriore chiarimento riguarda l'ipotesi in cui viene installato un impianto centralizzato di climatizzazione invernale in un fabbricato in cui solo una parte degli appartamenti è già dotata di impianto di riscaldamento.</p> <p>L'agevolazione, in tal caso, in base al disposto normativo, non può essere riconosciuta per l'intera spesa sostenuta, ma soltanto in riferimento a quella relativa alle unità immobiliari già dotate di un impianto, utilizzando, a tal fine, un criterio di ripartizione che tiene conto delle quote millesimali.</p> <p>In caso di interventi a cavallo di più anni, se non viene presentato il modello per comunicare all'Agenzia delle Entrate la prosecuzione dei lavori o lo stesso è trasmesso tardivamente (oltre 90 giorni dalla fine del periodo di imposta in cui le spese sono state sostenute), non si decade dal beneficio, ma l'inadempimento è sanzionabile (da 258 a 2.065 euro).</p> <p>Per gli interventi di risparmio energetico eseguiti mediante contratto di leasing: la detrazione spetta all'utilizzatore; il beneficio è calcolato non in base ai canoni di locazione ma al costo sostenuto dalla società di leasing; non è obbligatorio il pagamento tramite bonifico bancario o postale; l'invio della scheda all'Enea e della comunicazione all'Agenzia per gli eventuali lavori pluriennali sono a carico di chi sfrutta la detrazione; la società di leasing deve attestare all'utilizzatore la fine dei lavori e il costo sostenuto su cui determinare la detrazione.</p> <p>In caso di errori od omissioni nella scheda informativa da trasmettere all'Enea, è possibile rimediare inviando una nuova comunicazione, sostitutiva della precedente, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale può essere fruita la detrazione.</p> <p>Non è necessario inviare una nuova scheda se è stato indicato un nominativo diverso da chi ha ordinato il bonifico o dall'intestatario della fattura oppure non è stato segnalato che la detrazione spetta a più contribuenti (in questi casi, infatti, occorre solo che chi vuole beneficiare del bonus sia in possesso dei documenti che attestano il sostenimento dell'onere).</p>
-------------------------	--

<b>Trasporto pubblico</b>	<p>In riferimento alla detrazione del 19% per le spese di abbonamento al trasporto pubblico, l'importo di 250 euro, fissato come limite massimo su cui calcolare il beneficio fiscale, non solo si riferisce cumulativamente alle spese sostenute dal contribuente per il proprio abbonamento e quello per i familiari a carico, ma rappresenta anche il plafond massimo agevolabile per ogni singolo abbonato.</p> <p>In pratica, se ad esempio i genitori pagano 400 euro per l'abbonamento del figlio a carico, la detrazione va comunque calcolata su 250 euro e ripartita tra gli aventi diritto.</p>
<b>Universitari fuori sede</b>	<p>La circolare esclude che possa essere estesa ai contratti di sublocazione la detrazione del 19% prevista per i canoni di locazione (fino a un importo massimo di 2.633 euro) corrisposti dagli studenti universitari fuori sede.</p> <p>L'agevolazione è infatti riservata ai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 431/998 e ai contratti di ospitalità e agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative.</p>
<b>Interessi passivi</b>	<p>Se un contratto di mutuo ipotecario stipulato da uno solo dei coniugi per l'acquisto in comproprietà dell'abitazione principale viene sostituito con un nuovo mutuo cointestato a tutti e due, entrambi i coniugi possono beneficiare della detrazione degli interessi passivi. Qualora, poi, uno dei coniugi sia fiscalmente a carico dell'altro, quest'ultimo potrà fruire di entrambe le quote.</p> <p>Il contribuente che si trasferisce per motivi di lavoro può continuare a godere della detrazione degli interessi passivi pagati per l'acquisto dell'abitazione principale, anche se la residenza viene fissata in un comune limitrofo a quello in cui si trova la sede di lavoro, non soltanto, quindi, quando la nuova dimora abituale è nello stesso comune in cui svolge la sua attività</p>
<b>Spese mediche</b>	<p>Le spese per prestazioni chiropratiche sono detraibili se eseguite in centri autorizzati allo svolgimento di tali terapie e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista. Viene quindi ribadito il chiarimento già fornito con la circolare 17/2006, anche se ancora non è stato emanato l'annunciato decreto del ministero della Salute che deve individuare le competenze professionali dei dottori in chiropratica.</p> <p>Le spese sostenute nel 2009 per l'acquisto di medicinali omeopatici sono detraibili sia quando sullo scontrino fiscale è presente il nome commerciale del farmaco sia quando è riportato il numero identificativo rilevabile mediante lettura ottica.</p> <p>L'ultimo caso esaminato in materia di spese mediche riguarda l'ipotesi in cui il Fasi (Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i dirigenti di aziende industriali) rimborsi al dirigente in pensione, che ha iscritto alla gestione anche il coniuge non a carico, le spese sostenute da quest'ultimo.</p> <p>Trattandosi di rimborsi effettuati per effetto di contributi indeducibili, il coniuge ha diritto alla relativa detrazione del 19% per la parte che eccede 129,11 euro</p>

<b>Agevolazioni per i disabili</b>	<p>In tema di agevolazioni fiscali per l'acquisto di auto da parte di portatori di handicap, vengono fornite alcune precisazioni sulla certificazione necessaria per il riconoscimento dei benefici:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- anche per i portatori di handicap psichico o mentale (così come già riconosciuto per altre categorie di disabili) non è più richiesto l'accertamento formale dell'handicap da parte della commissione medica di cui all'articolo 4 della legge 104/1992, ma è sufficiente il certificato rilasciato dalla commissione preposta all'accertamento dello stato di invalidità, purché dallo stesso risulti la "gravità" della patologia e la natura psichica o mentale della stessa</li><li>- analogamente, per documentare lo stato di handicap grave comportante una limitazione permanente della capacità di deambulazione, è sufficiente la certificazione di invalidità rilasciata da una commissione medica pubblica dalla quale risulti la "gravità" della patologia e "l'impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l'aiuto di un accompagnatore"</li><li>- le persone affette da sindrome di Down possono fruire delle agevolazioni presentando il certificato rilasciato dal proprio medico di base che attesta la patologia (è inoltre necessario, come per tutti i disabili psichici, il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento)</li><li>- se l'indennità di accompagnamento - il cui riconoscimento è condizione essenziale perché i disabili psichici possano accedere alle agevolazioni fiscali - viene sostituita con altre forme di assistenza (ad esempio, il ricovero presso una struttura sanitaria con retta a totale carico di un ente pubblico), non viene meno il diritto ai benefici.</li></ul>
------------------------------------	--

## **Credito d'imposta per la riparazione e la ricostruzione degli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo del 6 aprile 2009**

La Legge n. 77 del 24 giugno 2009, e le varie Ordinanze hanno concesso ai soggetti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo, previa presentazione di apposita domanda al Comune del luogo dove è situato l'immobile, un contributo a fondo perduto, anche con le modalità del credito d'imposta, e finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato, per le spese relative agli interventi di riparazione o ricostruzione degli immobili distrutti dichiarati inagibili o danneggiati ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta.

L'art. 7, comma 7, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009 riconosce ai proprietari di unità immobiliari concesse in locazione alla data del 6 aprile 2009 e danneggiate dal sisma con esito di tipo A, B o C che stipulano contratti di locazione alle medesime condizioni di quelli vigenti alla predetta data per una durata non inferiore a due anni un contributo per la riparazione dei suddetti immobili anche con le modalità del credito d'imposta, nel limite complessivo di 80.000 euro.

Per quanto concerne la fruizione dell'agevolazione mediante la modalità del credito d'imposta, la normativa prevede che il credito d'imposta maturato in relazione agli interventi di riparazione o ricostruzione dell'abitazione principale

danneggiata o distrutta ovvero all'acquisto di una nuova abitazione equivalente

all'abitazione principale distrutta "è utilizzabile ai fini delle imposte sui redditi in 20 quote costanti relative all'anno in cui la spesa è stata sostenuta ed ai successivi anni".

Per gli interventi di riparazione e ricostruzione riguardanti immobili diversi dall'abitazione principale, "il credito d'imposta è utilizzabile ai fini delle imposte sui redditi ed è ripartito, a scelta del contribuente, in 5 ovvero in 10 quote costanti e non può eccedere, in ciascuno degli anni, l'imposta netta".

Alla luce di ciò, secondo il parere delle Entrate, il riconoscimento del credito d'imposta è limitato alle spese sostenute e pagate in ogni anno d'imposta.

Viene, infine, segnalato che, nell'ipotesi in cui, per gli interventi sopra citati i soggetti interessati richiedano di fruire del finanziamento agevolato il credito d'imposta non dovrà essere riportato in dichiarazione atteso che lo stesso sarà utilizzato dai soggetti finanziatori per recuperare l'importo della rata del finanziamento agevolato.

**Vincenzo D'Andò**

